

COMUNE DI MONTE RINALDO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 3 DEL 15-01-21

OGGETTO: OGGETTO: Reg. UE n. 1305/2013 PSR 2014-2020. Accordo Agroambientale d'Area per la Tutela del Suolo e prevenzione del rischio di Dissesto Idrogeologico ed Alluvioni (AAA-TSDA) della Media Valle del Fiume Aso. Approvazione Schema di Contratto di Accordo.

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 18:30, nella residenza comunale, in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

BORRONI GIANMARIO	SINDACO	P
SOBRINI MARCO	VICESINDACO	P
TOSTI ANGELA	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Dr.Ssa Giorgio Mariarosaria

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. BORRONI GIANMARIO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n. 1305/2013, è stato approvato il PRS con decisione n. 5345 del 28/7/2015 modificato da ultimo con decisione n. 5918 del 06/09/2018;
- con Decisione della Commissione europea C(2018) 5918 del 06/09/2018, è stata approvata la versione 5.1 del PSR Marche 2014-2020;
- tra i numerosi settori di intervento il PSR ha previsto la Sottomisura 16.5, Operazione A) Azione 1-*Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni* che finanzia attività connesse alla realizzazione degli Accordi Agroambientali d'Area (AAA) per l'attuazione congiunta di una pluralità di progetti sia a livello aziendale che interaziendale;
- tali AAA sono finalizzati alla protezione del territorio dal rischio di dissesto idrogeologico ed alla conservazione del suolo attraverso il contenimento dei fenomeni erosivi e la tutela della sostanza organica;
- con deliberazione di Giunta Regionale Marche n. 1575 del 16/12/2019 sono stati approvati i Criteri e le modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e successivamente, con Decreti del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari n. 649 e n. 650 del 24 dicembre 2019 sono stati pubblicati i bandi, rispettivamente, relativi agli Accordi Agroambientali d'area Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni. Annualità 2019/2020 e Sottomisura 16.5 operazione A azione 1 Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni nell'ambito degli Accordi Agroambientali d'Area. Annualità 2019/2020;
- i Comuni di Montalto delle Marche, Monte Rinaldo, Ortezzano hanno condotto uno studio di fattibilità per la realizzazione di un Accordo Agroambientale d'Area per la Tutela del Suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni (AAA TSDA) interessante la Media Valle dell'Aso, approvato e finanziato dalla Regione Marche;

Ciò premesso,

è intenzione dei Comuni di Montalto delle Marche, Monte Rinaldo, Ortezzano promuovere un Accordo Agroambientale d'Area per la Tutela del Suolo e prevenzione al dissesto idrogeologico ed alluvioni (AAA TSDA) ai fini della partecipazione al bando in questione;

- che per l'attivazione di un accordo d'area è richiesto un "Progetto d'area" che prevede una serie di azioni collettive (individuate attraverso un processo partecipativo degli agricoltori) finalizzate ad un obiettivo agro-ambientale con il coinvolgimento di un insieme di aziende;
- che è importante il ruolo assunto dal Soggetto "promotore" che, di norma, è portatore degli interessi ambientali ed opera anche per conto di tutti gli operatori che aderiscono al progetto d'area.
- che il PSR Marche per tale misura prevede come beneficiari i Soggetti promotori degli accordi, e copre i costi di funzionamento della cooperazione, di studi/progetti (studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura dei progetti degli accordi) e di animazione.

CONSIDERATO:

- che sul Territorio ricompreso tra i Comuni di Montalto delle Marche, Monte Rinaldo, Ortezzano individua un'area omogenea per caratteristiche geologiche e idrogeologiche, nonché per le pratiche colturali adottate,
- che le tre Unità di bacino ricadenti nei due Comuni sono interessate da fenomeni franosi di rischio moderato e medio (il più diffuso) che richiedono un intervento congiunto degli stessi.

RITENUTO

- che l'Accordo Agroambientale d'Area sul dissesto idrogeologico possa costituire un valido strumento per prevenire tali fenomeni nell'area individuata.
- che l'Accordo d'area permette alle imprese e ai soggetti beneficiari di accedere a specifiche opportunità del P.S.R. (Programma di Sviluppo Rurale) 2014-2020 della Regione Marche,

RITENUTO, per quanto sopra premesso e ritenuto:

- di assumere il ruolo di "Soggetto Promotore", assieme ai Comuni di Ortezzano e Montalto delle Marche, in quanto portatori di interessi ambientali a carattere collettivo;
- di affidare al Comune di Montalto delle Marche il ruolo di Comune Capofila, in quanto la maggior parte delle aree interessate dalla misura comunitaria ricadono nel territorio di detto Ente;
- di svolgere, in qualità di "Soggetto Promotore", azione di informazione e raccolta di adesioni al progetto da parte dei soggetti privati, imprenditori agricoli e portatori di interessi collettivi quali Enti, Consorzi, Associazioni ecc., al fine di sviluppare un programma condiviso e partecipato;
- di approvare l'allegato Schema di Contratto di Accordo Agroambientale d'Area allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere dai diversi soggetti che agiscono nell'ambito dell'Accordo stesso, finalizzato alla realizzazione delle attività di progetto, e finalizzato a regolare rapporti, impegni ed obblighi reciproci per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi del progetto che i sottoscrittori intendono perseguire;
- di convenire che tale accordo non ha carattere economico e avrà una durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione del soggetto promotore e delle parti;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Comune;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Di approvare l'allegato Schema di Contratto di Accordo Agroambientale d'Area tra i Comuni di Monte Rinaldo, Montalto delle Marche (capofila) e Ortezzano per la realizzazione di un Accordo Agroambientale d'Area per la Tutela del Suolo e prevenzione al dissesto idrogeologico ed alluvioni (AAA TSDA) ai fini della partecipazione al bando per la concessione dei contributi di cui al PSR Marche 2014-2020 Sottomisura 16.5.
- 3) Di autorizzare il Sindaco alla firma dello stesso ed a compiere tutti gli atti conseguenti al fine di presentare il progetto alla Regione Marche dando atto che il

Comune di Montalto delle Marche assume il ruolo di Comune Capofila, Soggetto Promotore.

4) Di dare atto che il presente accordo non ha carattere economico e avrà una durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione del soggetto promotore e delle parti;

5) di trasmettere la presente deliberazione al comune capofila,

Inoltre, considerata l'urgenza di provvedere ai provvedimenti successivi, con successiva e separata votazione unanime

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,.

Allegato 1

SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO AGROAMBIENTALE D'AREA

Premesso che:

- la Regione Marche, con DDS n. _____ del _____ e ss.mm.ii, ha approvato il bando relativo agli Accordi Agroambientali d'Area per la Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni, tramite il quale sono disciplinate le modalità di presentazione e di gestione dei Progetti d'Area a valere sulle risorse del PSR Marche 2014-2020;
- l'Accordo Agroambientale d'Area di seguito denominato A.A.A, è regolamentato da contratto tra i diversi soggetti che agiscono nell'ambito dell'Accordo stesso finalizzato alla realizzazione delle attività di progetto;
- il suddetto contratto ha lo scopo di regolare rapporti, impegni ed obblighi reciproci per l'efficace realizzazione delle finalità e degli obiettivi del progetto che i sottoscrittori intendono perseguire.

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA

Il soggetto promotore

E

i seguenti soggetti **partecipanti** (*elencare le imprese con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede e rappresentanza legale*);

.....

.....

.....

Ciò premesso le Parti stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto e finalità del contratto

1.1. Il presente contratto regola l'A.A.A denominato _____ il cui scopo è realizzare il Progetto d'Area così come descritto nell'Allegato presentato ai fini del bando citato in premessa e sinteticamente di seguito descritto:

- Finalità _____
_____;
- Oggetto _____
_____;
- operazioni/interventi che si intendono realizzare e che concorrono a definire i contenuti generali del Progetto d'Area _____
_____;
- risultati _____
_____;

- superfici oggetto di impegni agroambientali
_____;
- (eventuale) _____
_____.

Art. 2 – Individuazione e obblighi del soggetto promotore

2.1. Il soggetto promotore agisce in nome e per conto delle altre Parti per l'adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri connessi al bando richiamato in premessa.

2.2. In particolare, il soggetto promotore è tenuto a rispettare tutte le condizioni previste dal bando citato in premessa ed a compiere le seguenti attività:

- A. svolgere l'azione di animazione per la creazione ed il mantenimento dell'Accordo;
- B. registrare il contratto di accordo;
- C. presentare il progetto dell'AAA e coordinare la presentazione dei progetti individuali per le aziende ricadenti nell'area dell'accordo e, in caso di approvazione, curare le attività e le comunicazioni connesse all'iter istruttorio;
- D. intrattenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione per tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del progetto di AAA fino all'accertamento finale di avvenuta realizzazione del progetto stesso.
- E. (eventuale)....

2.3. Al soggetto promotore è attribuito il potere di coordinare e dirigere l'attuazione del progetto di AAA. A tal fine, esso può impartire direttive per le altre Parti in riferimento agli obblighi di cui all'art. 3, il cui mancato adempimento costituisce inadempimento del Contratto.

2.4. Nei soli casi di inadempienza degli obblighi del presente articolo, le altre Parti possono in ogni momento sostituire il soggetto promotore con una decisione motivata, che risulti da un atto sottoscritto da almeno i 2/3 (due terzi) di esse.

Art. 3 – Obblighi dei soggetti partecipanti.

3.1. Ai fini della realizzazione del progetto di AAA e del conseguente ottenimento del sostegno, le imprese agricole partecipanti si obbligano a:

- provvedere alla sottoscrizione del contratto entro il termine indicato nel bando citato in premessa;
- mantenere gli impegni descritti nel Progetto d'Area presentato ai fini del bando citato in premessa.

3.2. Per le finalità di cui all'articolo 2 comma 2, le imprese agricole partecipanti si obbligano a collaborare con il soggetto promotore. A titolo esemplificativo e non esauriente, devono, in relazione allo svolgimento dell'incarico:

- a)** consegnare al soggetto promotore la pertinente documentazione;
- b)** fornire al soggetto promotore ogni pertinente informazione;
- d)** coadiuvare, quando necessario, il soggetto promotore nella presentazione dei documenti.

Art. 4 – Responsabilità del soggetto promotore

4.1. In caso di inadempimento degli obblighi previsti dal Contratto, solo se ciò determina il mancato mantenimento dell'Accordo approvato ai sensi del bando citato in premessa, il soggetto promotore è obbligato al risarcimento.

4.2. Non costituisce inadempimento la mancata erogazione (totale o parziale) del sostegno qualora tutti gli obblighi siano stati correttamente adempiuti.

4.3. Il soggetto promotore non è responsabile per le conseguenze derivanti dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi ai quali siano assoggettate le altre Parti.

Art. 5 – Responsabilità dei soggetti partecipanti

5.1 In caso di inadempimento degli obblighi previsti dal Contratto, solo se ciò determina il mancato mantenimento dell'Accordo approvato ai sensi del bando citato in premessa, la parte inadempiente è obbligata al risarcimento dei danni conseguenti, patiti dalle altre Parti.

Art. 6 – Recesso, adesione partecipanti

6.1. Ciascuna Parte può recedere dal Contratto decorso 1 (un) anno dalla sua sottoscrizione fatto salvo quanto di seguito indicato ai commi 6.2., 6.3. e 6.4.

6.2. Il recesso determina l'interruzione degli impegni agroambientali previsti dai bandi delle sottomisure del PSR 2014-2020 attivate nell'AAA e comporta l'applicazione di quanto previsto dagli atti relativi alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti del programma di sviluppo rurale.

6.3. In ogni caso, qualora il sostegno non venga attribuito a causa del recesso di una o più Parti, la Parte o le Parti recedenti sono solidalmente responsabili dei danni conseguenti e patiti dagli altri partecipanti all'Accordo.

6.4. In caso di recesso del soggetto promotore, le altre Parti devono, entro 60 (sessanta) giorni, nominare un nuovo soggetto promotore con una decisione motivata, che risulti da un atto sottoscritto da almeno i 2/3 (due terzi) di esse. In mancanza di tale nomina entro il predetto termine, il Contratto si intende risolto.

6.5. Qualora, successivamente alla presentazione della domanda a valere sul bando citato in premessa, altre imprese agricole intendano aderire all'Accordo secondo le modalità previste dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e atti conseguenti, è sufficiente che sottoscrivano il presente contratto, assumendo gli impegni agroambientali connessi all'AAA stesso.

Art. 7– Durata e proroghe

7.1. La durata del Contratto è di 3 (tre) anni e decorre dalla data di sottoscrizione del soggetto promotore e delle Parti.

7.2. Eventuali proroghe saranno disciplinate in atti aggiuntivi al presente contratto.

Art. 8 Risoluzione

8.1. Il contratto si risolve:

- a seguito di diffida delle Parti adempienti per mancato rispetto degli obblighi previsti dal Contratto, solo se ciò determina il mancato mantenimento dell'Accordo approvato ai sensi del bando citato in premessa;
- nell'ipotesi di cui al comma 6.4;

- nell'ipotesi in cui la domanda di AAA sia risultata non ammissibile ai sensi del bando citato in premessa.

8.2. La risoluzione del contratto determina il venir meno dell'AAA presentato ai sensi del bando citato in premessa e comporta l'applicazione di quanto previsto dagli atti relativi alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti del programma di sviluppo rurale.

Art. 9 – Controversie

9.1. Per ogni controversia concernente l'interpretazione e l'applicazione del Contratto, o comunque ad esso connessa, il Foro competente è quello di _____.

9.2. (eventuale) In ogni caso, le imprese con una decisione motivata, che risulti da un atto sottoscritto da almeno i 2/3 (due terzi) di esse, possono in ogni momento richiedere al soggetto promotore che su qualunque questione relativa all'interpretazione e applicazione del Contratto si esprima, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, con decisione scritta, non vincolante, che deve essere comunicata senza indugio e formalità alle altre Parti.

Art. 10 – Disposizioni finali

10.1. Per quanto non espressamente previsto dal Contratto si rinvia alla disciplina generale sui contratti prevista dal Codice civile.

Luogo e data
Firma

Le Parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., dichiarano di accettare e di approvare specificamente le clausole seguenti: Art. 2 Individuazione e obblighi del soggetto promotore – Art. 4 Responsabilità del soggetto promotore – Art. 5 Responsabilità delle imprese agricole partecipanti Art. 6 Recesso, adesione partecipanti Art. 8 Risoluzione Art. 9 Controversie

Luogo e data
Firma

COMUNE DI MONTE RINALDO

Provincia di Fermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: OGGETTO: Reg. UE n. 1305/2013 PSR 2014-2020. Ac=
cordo Agroambientale d'Area per la Tutela del Suo=
lo e prevenzione del rischio di Dissesto Idrogeo=
logico ed Alluvioni (AAA-TSDA) della Media Valle

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, i sottoscritti responsabili di servizio esprimono, sulla proposta di deliberazione in oggetto, così come meglio esplicitata nel deliberato di G.C. N. 3 in Data 15-01-21 di cui alle precedenti pagine, i seguenti pareri:

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del servizio
F.to

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa conseguente al deliberato

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to *BORRONI GIANMARIO*

IL SEGRETARIO
F.to *Dr.Ssa Giorgio Mariarosaria*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 29-01-21 come prescritto dall'art.124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Dr.Ssa Giorgio Mariarosaria*

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 15-01-21, poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000).
- La presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi dieci giorni dalla data della sua pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Dr.Ssa Giorgio Mariarosaria*

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Monte Rinaldo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.Ssa *Giorgio Mariarosaria*